

GIURISPRUDENZA

Commissione Tributaria regionale | LOMBARDIA - Milano | Sezione 4 | **Sentenza** | 11 gennaio 2021 | **n. 98**

Data udienza 11 gennaio 2021

Integrale

Avviso di accertamento - Imposta sostitutiva - Cessione di quote societarie - Mancata dichiarazione della plusvalenza conseguita all'atto della cessione del 10% delle quote alla ex moglie - Patto di separazione personale - Illegittima disapplicazione dell'esenzione stabilita dall'articolo 19, l. 74/87

Sentenza del 11/01/2021 n. 98 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 4

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pavia, ha interposto gravame avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, in epigrafe indicata, che ha accolto il ricorso presentato dal contribuente, avverso avviso di accertamento come sopra meglio specificato.

Lamenta l'Ufficio in merito all'annullamento dell'accertamento, che i giudici di prime cure sarebbero incorsi in violazione e falsa applicazione di legge, errata valutazione di fatti e circostanze, insistendo per il riesame del merito e l'accoglimento dell'appello.

L'Ufficio concludeva chiedendo:

"In via principale, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata confermare l'avviso di accertamento impugnato.

Con vittoria di spese."

Si è costituito il contribuente controdeducendo e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

In data odierna il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione in camera di consiglio svoltasi per via telematica con adeguata tecnologia, non avendo nessuna delle parti insistito per la discussione [ex art. 27 D.L. 137/2020](#) (Decreto Ristori), esaminato e deciso nell'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sensi degli artt. 132, comma secondo n. 4, cpc. e 118 disp. att. cpc. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della

decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

A norma dell'[art. 16 bis, comma nono octies, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012 n. 221](#) (comma aggiunto dall'[art. 19, comma 1, lett. a\), n. 2 ter\) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015 n. 132](#)), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto 14.9.2016 n. 136 del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

L'esame delle questioni poste dalle parti seguirà il criterio della ragione più liquida ([Cass. S. U. 8.5.2014 n. 9936](#); [Cass. 28.5.2014 n. 12002](#)).

Ritenuto in fatto

La questione riguarda l'avviso di accertamento avente ad oggetto imposta sostitutiva relativa ad una cessione di quote societarie, in relazione all'atto stipulato in data 21 dicembre 2015 e registrato in data 20 gennaio 2016.

Nello specifico l'Ufficio accertava, ex art. 41 bis dpr. 600/73, la mancata dichiarazione della plusvalenza conseguita all'atto della cessione del 10% delle quote della P alla ex moglie, nonché il relativo mancato versamento dell'imposta sostitutiva del 26%.

La cessione era avvenuta in occasione di quanto pattuito nell'ambito di un accordo di separazione tra il contribuente e il coniuge.

La plusvalenza era stata determinata dalla differenza tra il valore nominale delle quote stesse all'atto di costituzione della società avvenuta nel 2008.

Il contribuente, ritenendo illegittimo l'atto impositivo in quanto relativo ad un patto di separazione personale, proponeva ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, eccependo l'illegittima disapplicazione dell'esenzione stabilita dall'[articolo 19, l. 74/87](#), non avendo l'Ufficio considerato che tutti gli atti relativi allo scioglimento del matrimonio sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, in quanto cessione direttamente attuativa del provvedimento giurisdizionale di scioglimento del matrimonio.

Si costituiva l'Ufficio eccependo la non applicabilità indiscriminata dell'esenzione disposta dall'articolo 19, comportando questo potenziale strumento di evasione fiscale e in particolare nel caso di specie individuava quale discriminazione tra legittima e illegittima esenzione dall'imposta il rapporto di necessaria consequenzialità tra l'atto stipulato e la definizione dei rapporti patrimoniali dei coniugi, qualificando l'accordo di separazione nei confronti dell'atto di cessione di quote societarie quale presupposto meramente occasionale, e dunque non necessario.

Considerato in diritto

L'appello è infondato, quindi andrà respinto.

L'art. 19 l. 74/87 dispone, in via generale, l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di annullamento, ovvero di cessazione degli effetti del matrimonio dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99 - del procedimento di separazione personale dei coniugi, senza alcuna distinzione di atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi.

La ratio della richiamata norma è a tutta evidenza quella di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi a seguito della separazione o del divorzio, senza distinzioni di sorta in ordine alle modalità di tale definizione.

Occorre, inoltre, osservare che, pur non facendo parte delle condizioni essenziali della separazione, l'atto stipulato dai coniugi in sede di separazione o divorzio della vendita a favore del coniuge (nel caso che ci occupa di una partecipazione societaria), rientra nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi, risultando pertanto meritevole di tutela, posto che -contrariamente a quanto ritenuto dall'Ufficio- trova la propria causa nello spirito di sistemazione, in occasione dell'evento di separazione o di divorzio, dei rapporti patrimoniali dei coniugi, sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale (Cass. 16909/15).

Le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo, i motivi di doglianza non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.

Assorbito e superato ogni altro motivo di gravame e resistenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Commissione, previo rigetto dell'appello, conferma la sentenza impugnata

Condanna l'Ufficio al pagamento, a favore di parte appellata, delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in euro 3.600,00, oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.

